



CH-3003 Berna, UFSP

Destinato a:

- Laboratori cantonali svizzeri
- Amministrazione federale delle dogane
- Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein

Referenza/Numero di fascicolo: 8.03.03.0.-3
Vostro riferimento:
Nostro riferimento: SRT/FER/BEM/RCH
Liebefeld, 15 dicembre 2006

Istruzione n. 11:

Tracce di riso geneticamente modificato LLRice 601 nel riso a grani lunghi proveniente dagli USA

Premessa

Il 18 agosto 2006 le autorità degli Stati Uniti d'America (USA) hanno informato l'opinione pubblica che in campioni di riso americano a grani lunghi, proveniente dal raccolto 2005, sono state rinvenute tracce della varietà di riso geneticamente modificata LLRice 601 della ditta Bayer CropScience.

In Svizzera non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per l'uso alimentare del riso geneticamente modificato LLRice 601. All'Ufficio federale della sanità pubblica non è stata presentata al riguardo alcuna domanda di autorizzazione. In Svizzera, pertanto, le derrate alimentari contenenti tracce del riso geneticamente modificato LLRice 601 non sono autorizzate.

L'uso alimentare del riso geneticamente modificato LLRice 601 non è autorizzato neppure nella Comunità europea (CE). Il 23 agosto 2006 la Commissione europea ha perciò deciso¹ che il riso proveniente dagli USA può essere importato nella CE solo se provvisto di un certificato comprovante

¹ Decisione 2006/578/CE della Commissione, del 23 agosto 2006, relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 230 del 24 agosto 2006, pag. 8.

l'assenza di riso geneticamente modificato LLRice 601. Queste disposizioni sono state precisate e confermate il 5 settembre 2006 con una Decisione della Commissione europea².

Per impedire l'importazione e la commercializzazione di prodotti contenenti tracce di riso geneticamente modificato LLRice 601, il 1° settembre 2006 l'Ufficio federale della sanità pubblica, mediante la lettera informativa n. 118³, ha raccomandato agli importatori di far entrare in Svizzera riso proveniente dagli USA solo se la partita è accompagnata da un rapporto analitico (certificato) comprovante l'assenza di contaminazione da riso geneticamente modificato LLRice 601.

In seguito a controlli effettuati negli Stati membri dell'Unione europea, è stata accertata la presenza di riso geneticamente modificato LLRice 601 in alcune partite provenienti dagli USA, malgrado fossero accompagnate da un rapporto analitico attestante l'assenza di riso geneticamente modificato LLRice 601. Il 6 novembre 2006 la Commissione europea ha pertanto deciso⁴ che, oltre all'obbligo di un rapporto analitico secondo quanto prescritto dalla Decisione 2006/601/CE, risulta necessario che gli Stati membri della CE procedano temporaneamente a campionamenti ed analisi sistematici e ufficiali di ogni partita di specifici prodotti a base di riso provenienti dagli USA, prima della loro commercializzazione nell'UE. È stato definito un protocollo comune di campionamento e analisi per verificare l'assenza di riso geneticamente modificato LLRice 601.

Istruzione

Al fine di garantire l'uniformità dell'esecuzione della procedura in Svizzera e la sua compatibilità con quella della CE e di ottenere così risultati rappresentativi e confrontabili dalle analisi sul riso geneticamente modificato LLRice 601, l'Ufficio federale della sanità pubblica emana la seguente istruzione:

1. Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi per i controlli ufficiali sulla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato LLRice 601 nei prodotti a base di riso devono essere effettuati secondo il metodo definito nella Decisione 2006/754/CE della Commissione europea del 6 novembre 2006. In particolare vanno osservati i seguenti criteri:

- Nel caso di campionamento di partite di prodotti sfusi devono essere costituiti campioni globali, rappresentativi delle partite da cui sono stati prelevati. Il numero dei campioni elementari utili alla costituzione del campione globale è determinato secondo la Raccomandazione della Commissione europea 2004/787/CE⁵. Il campione di laboratorio (quantitativo di prodotto prelevato dal campione globale per l'effettuazione di ispezioni e analisi di laboratorio) deve essere di 2,5 kg.
- Il laboratorio d'analisi deve prelevare dal campione di laboratorio omogeneizzato quattro campioni da analizzare di 240 g l'uno. I quattro campioni da analizzare devono essere macinati e poi analizzati separatamente.

² Decisione 2006/601/CE della Commissione, del 5 settembre 2006, relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244 del 7 settembre 2006, pag. 27.

³ Lettera informativa n. 118, Tracce di riso geneticamente modificato LLRice 601 in riso a grani lunghi proveniente dagli USA, UFSP, 1° settembre 2006.

⁴ Decisione 2006/754/CE della Commissione, del 6 novembre 2006 che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 306 del 7 novembre 2006, pag. 17.

⁵ Raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 24 novembre 2004, pag. 18.

- La PCR da utilizzare per l'analisi è il metodo specifico per un determinato costrutto genico "P35S:bar" che è stato verificato e pubblicato dal Laboratorio Comunitario di Riferimento (Community Reference Laboratory, CRL) e in particolare dal Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre, JRC) della Commissione europea di Ispra (IT)⁶.
- In caso di risultati positivi, la presenza dell'LLRice 601 deve essere confermata mediante il metodo specifico per un determinato evento di trasformazione, pure pubblicato dal CRL/JRC⁷.

2. Valutazione dei risultati delle analisi

Un lotto va considerato positivo se almeno uno dei quattro campioni analizzati risulta chiaramente positivo con il metodo specifico per un determinato costrutto genico "P35S:bar". Un risultato positivo deve poter essere confermato mediante il metodo specifico per un determinato evento di trasformazione. Sono da considerare chiaramente positivi i risultati che corrispondono ai criteri ("acceptance criteria") fissati in proposito dal CRL/JRC per i metodi di prova.

Derrate alimentari, nelle quali è stata provata mediante la procedura indicata al punto 1 la presenza di tracce di LLRice 601, devono, sulla base dell'articolo 22 capoverso 1 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, SR 817.02), essere denunciate e non possono essere autorizzate. I responsabili delle derrate alimentari hanno l'obbligo di prendere provvedimenti idonei per evitare che tale merce sia commercializzata.

3. Rapporti analitici (certificati)

Al momento dell'importazione in Svizzera si deve controllare se le partite di riso provenienti dagli USA sono provviste di un rapporto analitico (certificato) comprovante l'assenza di contaminazione da riso geneticamente modificato LLRice 601. Nel verificare i rapporti analitici è necessario valutare se questi si basano su una procedura che corrisponde a quella indicata al punto 1.

4. Campo e durata di applicazione

Le misure summenzionate riguardano il riso a grani lunghi proveniente dagli USA (Codice NC 1006 20, 1006 30 e 1006 40, tranne quando sia certificato come esente da grani lunghi).

La presente istruzione entra in vigore il 15 dicembre 2006. Sarà pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Distinti saluti

Capo dell'Unità di direzione Protezione dei consumatori

Roland Charrière
Vicedirettore
Membro dell direzione

- Copia a:
- Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
 - Importatori
 - FIAL (Federazione delle industrie alimentari svizzere)
 - swiss granum (organizzazione svizzera del settore dei cereali, delle oleaginose e delle piante proteiche)
 - Grandi distributori

⁶ Vedi <http://gmo-crl.jrc.it/LLRice601update.htm>

⁷ Vedi <http://gmo-crl.jrc.it/LLRice601update.htm>